

CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ANCHE
COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA',
DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E GESTIONE DEL
SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI.

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
- ART. 2 - DURATA
- ART. 3 - REQUISITI DI AMMISSIBILITA'
- ART. 4 - VALORE DELLA CONCESSIONE
- ART. 5 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MINIMO GARANTITO
- ART. 6 - MODALITA' E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
- ART. 7 - RISCOSSIONI E VERSAMENTI
- ART. 8 - RENDICONTI CONTABILI E AMMINISTRATIVI
- ART. 9 - FATTURAZIONE
- ART. 10 - TRACCIABILITÀ
- ART. 11 - GARANZIA DEFINITIVA
- ART. 12 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 13 - GESTIONE DEL SERVIZIO
- ART. 14 - STAMPATI E BOLLETTARI
- ART. 15 - CONSERVAZIONE ATTI
- ART. 16 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO
- ART. 17 - ELEZIONE DI DOMICILIO
- ART. 18 - RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO
- ART. 19 - PRESCRIZIONI IN MERITO ALLA SICUREZZA
- ART. 20 - IMPIANTI DI AFFISSIONI
- ART. 21 - SERVIZIO AFFISSIONI
- ART. 22 - RICORSI
- ART. 23 - ESENZIONI – RIDUZIONI
- ART. 24 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
- ART. 25 - ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE
- ART. 26 - VIGILANZA E CONTROLLI
- ART. 27 - CONTROVERSIE
- ART. 28 - PENALI
- ART. 29 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE
- ART. 30 - CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
- ART. 31 - RISERVATEZZA
- ART. 32 - NORME FINALI

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti pubbliche affissioni e la gestione del servizio delle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, nei Comuni aderenti all'Unione Terra di Mezzo in provincia di Reggio Emilia (Bagnolo in Piano, Cadelbosco Sopra e Castelnovo di Sotto), nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
2. Si precisa che, alla data del 31/12/2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.Lgs n. 507/93:
 - il Comune di Bagnolo in Piano appartiene alla classe IV
 - il Comune di Cadelbosco di Sopra appartiene alla classe V
 - il Comune di Castelnovo di Sotto appartiene alla classe IV
3. Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto Servizio Pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.
4. La gestione del servizio di cui al comma 1 è affidata alla ditta concessionaria che vi provvederà a propria cura e spese per quanto riguarda le attività inerenti e/o connesse, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubbliche affissioni esistenti e da realizzare e/o il rinnovamento ed incremento degli stessi, nel territorio dei tre Comuni dell'Unione e di proprietà degli stessi.
5. Non è consentito il subappalto. Il Concessionario, per la materiale affissione dei manifesti e la manutenzione degli impianti delle pubbliche affissioni, può avvalersi del servizio di soggetti terzi. In tal caso dovrà darne preventiva e formale comunicazione ai Comuni dell'Unione che, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, potranno motivatamente rifiutare la soluzione proposta.
6. Il Concessionario è obbligato ad attenersi tassativamente alle disposizioni contenute nel presente capitolato.

ART. 2 - DURATA

1. La durata della concessione è stabilita in mesi 63 (sessantatre) con decorrenza 01/10/2017 e termine 31/12/2022.
2. Alla scadenza del periodo sopra indicato la concessione si intenderà cessata senza obbligo alcuno di disdetta. E' escluso il rinnovo. Al termine della concessione il Concessionario si impegna, su richiesta scritta dei singoli Comuni dell'Unione, da inviare almeno 15 giorni prima della scadenza del termine, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara di affidamento, a continuare comunque ad erogare il servizio alle medesime condizioni contrattuali per un periodo massimo di mesi 6 (sei).
3. Qualora il Comune, nel corso della durata della concessione, deliberasse il passaggio dall'imposta comunale sulla pubblicità all'applicazione del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, la concessione proseguirà fino alla sua naturale scadenza, fatta salva la possibilità di revisione delle condizioni contrattuali a seguito dell'introduzione di nuovi livelli tariffari, di diverse fattispecie imponibili o comunque per ogni ipotesi di variazione del rapporto contrattuale.
4. La concessione s'intenderà risolta di diritto qualora nel corso della gestione fossero emanate

norme legislative comportanti la cessazione della concessione stessa oppure l'abolizione dell'oggetto della concessione.

5. Scaduto il termine dell'affidamento della concessione, è fatto divieto al concessionario di emettere atti inerenti ai servizi gestiti.

ART. 3 - REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

1. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs n. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di carattere generale:

Gli operatori economici non devono essere incorsi in alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016.

Requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico organizzativa:

All'atto dell'offerta gli operatori economici dovranno risultare in possesso dei requisiti di seguito riportati.

- a) iscrizione all'albo, istituito presso il Ministero dell'Economia e Finanze, dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi nonché di altre entrate dei comuni e delle province, come disciplinato dal D.M. n. 289 del 11/09/2000, nella sezione prevista dall'art. 6, comma 1, punto b). Non è ammesso avvalimento in ordine al requisito dell'iscrizione all'Albo e al possesso della certificazione equivalente, in quanto si tratta di qualificazione di natura soggettiva e intrinsecamente inerente l'attività di accertamento e riscossione dei tributi locali;
- b) iscrizione alla competente Camera di Commercio per attività inerenti l'oggetto della presente concessione;
- c) possesso della Certificazione di Qualità UNI ISO 9001/2008 nel settore di attività oggetto della gara, rilasciato da Ente certificatore aderente al SINCERT o analogo ente europeo;
- d) aver realizzato, senza dare luogo a contestazioni, per almeno un triennio continuativo, nel quinquennio 2012-2016, il servizio oggetto di gara in almeno tre comuni con popolazione di classe IV o superiore, indicando la denominazione dell'ente pubblico e la data di inizio della concessione.

ART. 4 - VALORE DELLA CONCESSIONE

1. Il valore della concessione, per l'intero periodo di 63 mesi, è stimato in € 134.833, IVA esclusa, calcolato applicando l'aggio massimo posto a base d'asta, pari al **21%**, al gettito medio presunto, con riferimento a tutti e tre i Comuni dell'Unione, in € 642.063,00 per l'intera durata contrattuale (63 mesi). La stima del valore è indicativa e non è in alcun modo vincolante per i Comuni.
2. Data la natura della concessione non vengono indicati i costi della manodopera previsti dall'art, 23, comma 16 del D.Lgs.vo n. 50/2016.

ART. 5 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MINIMO GARANTITO

1. Il servizio oggetto di concessione viene compensato ad aggio, da rilevarsi sul valore lordo dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti di affissione riscossi e connessi accessori (compresi gli

importi incassati a titolo di rimborso delle spese di spedizione, di notifica e competenze relativi alle procedure di recupero da addebitare ai contribuenti) al netto dei rimborsi effettuati. L'aggio a favore del Concessionario è stabilito nella misura della medesima offerta in sede di gara.

2. E' stabilito in favore di ciascuno dei Comuni dell'Unione concedenti un minimo garantito annuale di EURO **28.000,00**, al netto dell'aggio, per tutta la durata della concessione come da prospetto che segue:

COMUNE	MINIMO GARANTITO ANNUO
BAGNOLO IN PIANO	€28.000
CADELBOSCO DI SOPRA	€ 28.000
CASTELNOVO DI SOTTO	€ 28.000

da versarsi in ogni caso da parte del Concessionario con le modalità indicate nel successivo articolo 7. Fa eccezione il primo periodo, n. 3 mesi del 2017, per il quale non viene previsto un minimo garantito.

3. In caso di modifica della disciplina del tributo o in caso di revisione delle tariffe, che comportino una variazione superiore o uguale al 10% in aumento o in diminuzione del gettito complessivo dell'entrata in concessione, l'aggio e il minimo garantito saranno revisionati al fine di ristabilire l'equilibrio contrattuale entro il 31 dicembre dell'anno in cui trova applicazione la novità normativa o tariffaria. Conseguentemente in caso di variazione in aumento o in diminuzione del gettito complessivo dell'entrata in concessione che risulti inferiore al 10% il concessionario si impegna a non presentare alcuna richiesta di revisione dell'aggio o del minimo garantito ed alcuna contestazione.

Art. 6 – MODALITA' E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. La concessione del servizio verrà aggiudicata mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del medesimo decreto, valutabile in base agli elementi di seguito indicati, per ciascuno dei quali è individuato il relativo punteggio massimo attribuibile:

A- PROGETTO TECNICO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO: punteggio massimo 70 punti

B- OFFERTA ECONOMICA: punteggio massimo 30 punti

A – PROGETTO TECNICO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO: punteggio massimo 70 punti

Le componenti del progetto tecnico sono così suddivise nei seguenti elementi, ai quali la Commissione di gara attribuirà il punteggio massimo a fianco indicato:

	ELEMENTI	PUNTEGGIO MASSIMO
1	MODALITA' PROPOSTE DI SVOLGIMENTO E GESTIONE DEL SERVIZIO, DETTAGLIATO NEI SEGUENTI SUB-ELEMENTI: <ol style="list-style-type: none"> 1. Progetto dettagliato di organizzazione del servizio. distinto per Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle pubbliche Affissioni; 2. Modalità di comunicazione, ricevimento e di assistenza all'utenza(giorni e orari di ricevimento, metodologie di comunicazione, ecc); 3. Personale da impiegare per la gestione del servizio, numero di addetti, professionalità e formazione e informazione 	<p style="text-align: right;">35</p> <p style="text-align: right;">10</p> <p style="text-align: right;">10</p> <p style="text-align: right;">15</p>
2	CARATTERISTICHE DEL SISTEMA INFORMATIVO UTILIZZATO E DEL SITO WEB Completezza, Interattività, accessibilità on-line	5
3	INIZIATIVE E PROGETTI PER IL RECUPERO DELL'EVAZIONE E LA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA CON RELATIVE FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE Periodicità controlli, modalità e figure professionali addette.	10
4	MODALITA' DI GESTIONE DEL CONTENZIOSO E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE	5
5	PROPOSTE AGGIUNTIVE FINALIZZATE A MIGLIORARE IL LIVELLO DEL SERVIZIO OFFERTO SENZA ONERI AGGIUNTIVI A CARICO DEL COMUNE	15

Punteggio massimo assegnato per la parte qualitativa Q(i) (punti max 70) è valutato con un metodo multicriteria, applicato secondo la seguente formula:

$$Q(i) = 1(i) + 2(i) + 3(i) + 4(i) + 5(i)$$

Q(i) = punteggio complessivo assegnato all'offerta i-esima

1(i), 2(i), 3(i), 4(i), 5(i), : punteggi assegnati ad ogni offerta per ciascuno degli elementi sopra indicati

Il punteggio verrà attribuito a ciascun degli elementi o sub elementi, ove esistenti, sopra elencati con la seguente formula:

$$X(i) = p * \text{elem}(i) / \text{elem}(\text{max});$$

X(i): risultato attribuito a ciascun concorrente per ogni elemento o sub elemento, ove esistente, oggetto di valutazione;

p: punteggio massimo stabilito per ciascuno degli elementi o sub elementi, ove esistenti, sopra indicati;

elem(i): punteggio attribuito a ciascun concorrente per ogni elemento o sub elemento, ove esistente;

elem (max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per ciascun elemento o sub elemento, ove esistente;

In riferimento all'elemento 1 si procede alla riparametrazione dei soli punteggi attribuiti per ciascun sub elemento.

Per ciascun elemento o sub elemento, ove esistente, ogni commissario attribuisce un giudizio, con applicazione del valore numerico, come sotto indicato, indi si procederà a determinare la media dei punteggi:

Eccellente: 1

Ottimo: 0,9

Buono: 0,8

Discreto: 0,7

Sufficiente: 0,6

Non del tutto sufficiente: 0,5

Molto scarso: 0,4

Insufficiente: 0,2

Quasi del tutto assente: 0,1

Assenza elemento da valutare: 0

Il valore ottenuto (massimo tre decimali) verrà inserito nella formula sopra indicata al fine di procedere all'assegnazione del punteggio, per ciascun elemento o sub elemento, ove esistente, a ogni singolo concorrente.

Il risultato dell'elemento 1 è dato dalla somma algebrica dei punteggi ottenuti per ciascun sub elemento come sopra calcolati.

Non si procederà alla valutazione dell'offerta economica per i concorrenti che avranno ottenuto un punteggio per l'offerta tecnica inferiore a 45 punti. Questi concorrenti si intenderanno esclusi dalla procedura di gara.

B – OFFERTA ECONOMICA: punteggio massimo 30 punti

Per l'attribuzione del punteggio concernente la valutazione delle offerte economiche relativamente agli aggi, la Commissione di gara attribuirà alla migliore offerta, ovvero al concorrente che avrà offerto il minor aggio percentuale sull'aggio posto a base di gara, il massimo del punteggio (30 punti), mentre per le restanti offerte si procederà secondo l'applicazione della seguente formula:

$$X = 30 \times A_m/A_i$$

dove:

X = punteggio attribuito

A_i = aggio percentuale offerto preso in considerazione

A_m = aggio percentuale minore offerto fra tutti i concorrenti

Per l'attribuzione del punteggio si considererà fino alla seconda cifra dopo la virgola.

La somma dei punti assegnati all'offerta tecnica e all'offerta economica porterà al punteggio finale ottenuto da ciascun concorrente, che determinerà la graduatoria di gara.

In caso di offerte di uguale punteggio sarà data preferenza al concorrente che ha presentato la migliore offerta tecnica.

L'Ente appaltante si riserva di aggiudicare la concessione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida. Quanto proposto e indicato nel progetto tecnico presentato dall'aggiudicatario costituirà parte integrante dello svolgimento del servizio e pertanto sarà ritenuto parte integrante del contratto.

Art. 7 – RISCOSSIONI E VERSAMENTI.

1. I versamenti eseguiti dai contribuenti, in relazione alle somme poste in riscossione da parte del Concessionario, devono essere eseguiti su specifici conti correnti postali intestati alla Tesoreria del Comune, secondo quanto disposto dall'art. 2 bis del D.L. 193/2016 (L.di conversione n. 225/2016).
2. Ogni Comune provvede quindi all'apertura dell'apposito conto corrente assicurando al Concessionario l'accesso telematico allo stesso, per la visualizzazione dei dati e delle informazioni necessarie a consentirne una dettagliata rendicontazione trimestrale, come previsto al successivo articolo 8.
3. Qualora i versamenti delle somme riscosse a titolo di pubblicità e affissioni nel primo trimestre di ogni anno (gennaio-marzo) fossero inferiori rispetto al minimo garantito di cui all'art. 5, comma 2, il Concessionario si impegna a compensarne la differenza, mediante accredito sul conto di Tesoreria del Comune, entro il giorno 20 del mese successivo alla scadenza del trimestre.
4. Allo scopo di favorire il rispetto delle scadenze, il Concessionario provvede a recapitare gratuitamente ai contribuenti gli avvisi di pagamento per i versamenti in autoliquidazione della pubblicità annuale, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge o di regolamento. Gli avvisi dovranno indicare la tipologia della pubblicità, la superficie soggetta ad imposta, la tariffa applicata, l'importo dovuto, le sanzioni applicabili in caso di ritardato pagamento e le istruzioni per l'applicazione del ravvedimento operoso. Andranno inoltre indicati l'ubicazione degli uffici del Concessionario, nonché i recapiti telefonici e indirizzo email per richiedere informazioni e/o chiarimenti. L'avviso di pagamento deve essere corredato del modello per il versamento in conto corrente.
5. Per il ritardato versamento delle somme dovute dal Concessionario, ogni Comune applicherà, dal giorno successivo alla scadenza stabilita, l'interesse legale corrente aumentato di 2 (due) punti percentuali. La somma può essere recuperata dal Comune attraverso il prelievo sulla singola garanzia o attraverso il procedimento esecutivo previsto dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639, ferma restando la possibilità di pronunciare la decadenza della concessione e la risoluzione del contratto e inviare segnalazione alla competente Commissione istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per i provvedimenti di competenza.
6. Rimane salvo il diritto dei Comuni di far valere il maggior danno subito dal ritardo nell'adempimento.

ART. 8 – RENDICONTI CONTABILI E AMMINISTRATIVI.

1. Con cadenza trimestrale, alla fine di ogni trimestre ed entro il giorno 20 del mese successivo, il Concessionario dovrà trasmettere ad ogni Comune il rendiconto analitico (anche su supporto informatico da concordare) di quanto riscosso nel trimestre di riferimento.
2. I rendiconti trimestrali, suddivisi per tipologia di entrata (imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni) dovranno riportare:
 - anno di competenza;
 - identificativi del contribuente;
 - importo lordo riscosso e causale, con eventuale distinzione per sanzioni amministrative, interessi e spese addebitate;
 - importo relativo spettante a titolo di aggio;
 - estremi delle bollettazioni effettuate.
3. Il concessionario dovrà altresì presentare annualmente, entro 30 giorni dalla fine dell'anno, un rendiconto relativo all'attività svolta nell'anno stesso, con particolare riferimento al numero e data dei sopralluoghi eseguiti, numero di avvisi di accertamento emessi e relativi importi, livello della relativa riscossione e contenzioso, numero di procedure esecutive attivate.

ART. 9 - FATTURAZIONE

1. Il concessionario emette fatture trimestrali relative all'aggio di propria competenza sulla base delle risultanze dei rendiconti trimestrali ed in allegato alle stesse.
2. Il Comune, previa verifica della corrispondenza degli importi dovuti con quelli fatturati, provvederà alla liquidazione della fattura stessa entro 30 giorni dal ricevimento della stessa ed in ogni non prima del riversamento sul proprio conto di Tesoreria dell'ammontare del minimo garantito (ove non raggiunto nel trimestre di riferimento).

ART. 10 – TRACCIABILITÀ

1. Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa antimafia (articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche).
2. Il contratto si intenderà risolto in tutti i casi in cui il concessionario esegua movimenti finanziari relativi alla presente concessione senza avvalersi di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 11 - GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia dell'adempimento degli oneri e obblighi, derivanti dall'affidamento in concessione dei servizi oggetto del presente capitolato, nonché del risarcimento danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse il concessionario è tenuto a costituire, a favore di ciascun Comune dell'Unione, prima della stipulazione del contratto di concessione, una garanzia in uno dei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il cui importo deve essere pari al 100% dell'ammontare del minimo garantito previsto per ciascun Comune riferito ad un anno, come da tabella di cui al precedente art. 5, comma 2. Tale garanzia dovrà essere mantenuta per tutta la durata del contratto e fino allo svincolo di cui al comma 5.

2. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Unione per conto dei singoli Comuni.
3. Qualora durante la gestione del servizio la garanzia sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune il concessionario, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposita diffida, è tenuto al reintegro della stessa, pena la risoluzione del contratto per inadempimento e salvo il risarcimento dei danni.
4. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento da parte dell'Unione, che potrà aggiudicare la concessione al concorrente che segue in graduatoria.
5. La garanzia definitiva è svincolata al termine della concessione, solo dopo previo accertamento del regolare ed esatto svolgimento del servizio nonché del puntuale adempimento degli obblighi previsti al termine della concessione.

ART. 12 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con personale e mezzi idonei ad assicurare l'efficienza e l'efficacia del servizio stesso nel rispetto delle norme vigenti in materia.
2. Tutto il personale agirà sotto la diretta responsabilità del Concessionario e potrà essere sostituito, per comprovati motivi di inadeguatezza, su richiesta dell'Unione per conto dei singoli Comuni.
3. I Comuni aderenti all'Unione rimangono estranei ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, così nessun diritto potrà essere fatto valere verso ciascuna amministrazione comunale se non previsto da disposizione di legge.
4. Il personale addetto al servizio di vigilanza, accertamento e riscossione, delegato a rappresentare il Concessionario, dovrà essere munito della prescritta tessera di riconoscimento rilasciata dal Concessionario.
5. Il Concessionario potrà farsi rappresentare, nei rapporti con i Comuni e con i contribuenti, da persona idonea munita di procura e che non versi nei casi di incompatibilità previsti dalle norme vigenti in materia.
6. Potrà nominare incaricati locali, privi di poteri di rappresentanza, ai soli fini di supportare i compiti del funzionario di cui al precedente comma.
7. Il concessionario è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impegnato.

ART. 13 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Dal giorno dell'effettivo inizio della gestione, il Concessionario assume l'intera responsabilità del servizio e subentra a ciascun Comune aderente all'Unione in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Il Concessionario è tenuto a provvedere in modo diligente e costante al miglior funzionamento del servizio.
2. La gestione avverrà in modo separato per i singoli Comuni aderenti all'Unione.

3. Il servizio di gestione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti di affissione deve essere effettuato applicando le tariffe deliberate da ciascun Comune e deve essere improntato al rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti in materia.
4. Nel caso di modifiche tariffarie stabilite per legge durante il corso dell'anno, non è consentito al Concessionario applicare tariffe diverse da quelle deliberate, salvo diverse disposizioni dei singoli Comuni.
5. Le tariffe ed il regolamento adottati da ciascun Consiglio Comunale devono essere pubblicati nei locali adibiti alla gestione del servizio allo scopo di facilitarne la consultazione da parte del pubblico nonché pubblicati sul sito web del Concessionario.
6. Il Concessionario si obbliga altresì:
 - a) a nominare il "Funzionario Responsabile" cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione, come previsto dall'art. 11 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507;
 - b) a gestire il servizio con sistemi informatici idonei a costituire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per ciò che riguarda la gestione contabile, che per ciò che attiene le posizioni dei singoli contribuenti. I programmi informativi dovranno quindi essere idonei a soddisfare le esigenze di controllo dei Comuni oltre agli eventuali mutamenti della normativa e/o delle tariffe.
 - c) a garantire, entro 6 mesi dall'inizio della gestione, a ciascun Comune dell'Unione l'accessibilità, in tempo reale e tramite portale web, alla banca dati del sistema informativo utilizzato per la gestione del servizio al fine di consentire la visualizzazione delle posizioni dettagliate dei singoli contribuenti;
 - d) ad applicare, nei rapporti con gli utenti/contribuenti le disposizioni della legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente) ed a rispondere, nel rispetto dei tempi e dei modi di legge e di regolamento, alle istanze dei contribuenti;
 - e) a mettere a disposizione dei contribuenti, a proprie spese, anche sul proprio sito internet, la modulistica necessaria agli adempimenti obbligatori per legge. Il proprio sito Internet deve contenere tutte le informazioni che possano agevolare i contribuenti stessi nei contatti col concessionario e nella acquisizione delle informazioni necessarie per il calcolo dei tributi dovuti;
 - f) a portare a termine nel loro naturale e consequenziale iter, salvo diverse disposizioni dei Comuni aderenti all'Unione, le procedure relative alle attività oggetto della presente concessione già iniziate dai precedenti concessionari;
 - g) a provvedere a proprie spese alla manutenzione degli impianti pubbliche affissioni esistenti sul territorio dell'Unione e di proprietà dei Comuni, così come indicato all'art. 20;
 - h) rimuovere immediatamente gli impianti di pubblicità abusiva e/o deaffiggere manifesti abusivi, provvedendo al relativo smaltimento. Tali operazioni devono essere eseguite con attrezzature idonee, mediante pulizia e ripristino dei muri delle facciate e/o degli spazi sui quali è avvenuta l'esposizione abusiva;
 - i) a svolgere annualmente, al fine di assicurare una adeguata attività di accertamento/controllo, una verifica generale sui territori dei Comuni, attraverso rilevazioni fotografiche.
7. Entro il 28 febbraio di ogni anno il concessionario consegnerà a ciascun Comune, su idoneo

supporto informatico concordato con il Responsabile dell'Area Amministrativa Finanziaria dell'Unione, la banca dati dettagliata relativa ai soggetti passivi dell'imposta, alle dichiarazioni presentate, agli accertamenti effettuati e alle riscossioni eseguite relativi all'anno precedente. Con riferimento all'ultimo anno di gestione il termine è fissato al 31 dicembre dell'anno stesso.

8. Nell'ambito dello svolgimento della gestione del servizio il concessionario potrà addebitare ai contribuenti:
 - le spese di notifica per le casistiche e per un importo non superiore alla misura prevista dal DM 12 settembre 2012;
 - le spese relative alle procedure esecutive non oltre la misura massima prevista dalle tabelle allegata al DM 21 novembre 2000 salvo diverse disposizioni regolamentari del Comune.

ART. 14 - STAMPATI E BOLLETTARI

1. Il Concessionario dovrà attenersi alle norme legislative ed al Decreto del Ministero delle Finanze 26/04/1994 in ordine alla tenuta dei registri e bollettari da utilizzare per la gestione del servizio.
2. Il concessionario dovrà essere provvisto a sue spese di tutti gli stampati, registri, bollettari e quant'altro necessario all'espletamento del servizio ivi compreso l'obbligo di predisporre e fornire i modelli di dichiarazione da mettere a disposizione degli interessati.
3. Per la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, il concessionario deve istituire e compilare gli speciali bollettari madre e figlia previsti dalla vigente normativa.
4. I documenti previsti nel comma precedente possono essere sostituiti, nel caso di contabilità meccanizzata, da stampati a modulo continuo, opportunamente predisposti e vidimati.
5. E' consentita la riscossione diretta, mediante bollettari, del diritto relativo ad affissioni di carattere non commerciale.
6. I bollettari, prima di essere messi in uso, dovranno essere registrati in apposito registro di carico e scarico e muniti del timbro del Comune.
7. Il concessionario deve inoltre tenere un registro delle commissioni ricevute.

ART. 15 - CONSERVAZIONE ATTI

1. I bollettari dovranno essere consegnati a ciascun Comune alla fine di ogni anno unitamente ai rendiconti contabili per gli opportuni controlli e conservazione nell'archivio comunale.
2. I suddetti bollettari e la relativa documentazione, verrà conservata, a norma delle vigenti disposizioni, per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data dell'ultima operazione.

ART. 16 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario terrà completamente sollevata e indenne le Amministrazioni e gli organi comunali da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di servizio verso i committenti, sia, in genere, per qualunque causa dipendente dall'assunta concessione, sempreché connessa agli obblighi riguardanti la concessione stessa.
2. Il Concessionario prima della stipula del contratto è tenuto a produrre idonea polizza assicurativa di Responsabilità Civile Terzi con massimale unico (per sinistro, persona o cosa)

pari ad € 2.500.000,00 (euro due milioni cinquecentomila/00). La polizza garantisce anche i danni a terzi di natura esclusivamente patrimoniale connessi all'attività di riscossione svolta dal Concessionario, per un massimale non inferiore ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

3. La copertura assicurativa garantisce inoltre le responsabilità proprie, dirette ed indirette, di ciascun Comune per i danni cagionati a terzi dal Concessionario. Ciascun Comune dovrà infine essere ricompreso nel novero dei "terzi", per danni cagionati dal Concessionario al Comune stesso.
4. Il concessionario si impegna a mantenere valida ed efficace la copertura assicurativa per l'intera durata della concessione; a tal proposito dovrà fornire copia della quietanza di rinnovo e/o frontespizio di polizza con firma di quietanza in caso di stipulazione di nuovo contratto, per ciascuna scadenza della garanzia assicurativa ricadente nel periodo di durata della concessione.

ART. 17 – ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Il Concessionario dovrà comunicare, prima dell'inizio della gestione, la sede legale e l'indirizzo presso il quale intende ricevere ogni comunicazione e ogni forma di notificazione dipendente dal contratto. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata.
2. Analogamente si impegna a comunicare il nominativo del personale di riferimento di cui si avvarrà per lo svolgimento del servizio, impegnandosi a comunicare ogni variazione o avvicendamento.

ART. 18 - RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e del Codice di comportamento di ciascun Comune, -il concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che -pur non venendo materialmente allegati al contratto- sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.

ART. 19 - PRESCRIZIONI IN MERITO ALLA SICUREZZA

1. Il Concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso dei servizi previsti dal presente capitolato, le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla normativa di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
2. L'Aggiudicatario, prima dell'inizio del servizio, dovrà provvedere, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/2008, a:
 - predisporre il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008;
 - designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.
3. La gestione verrà svolta dal Concessionario nei propri locali e con propri mezzi. Pertanto non sussistono rischi da interferenze ex art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e non vi sono costi aggiuntivi per la sicurezza. Qualora la gestione, a seguito di circostanze specifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo, dovesse modificarsi si provvederà ai necessari adempimenti di legge.

ART. 20 - IMPIANTI DI AFFISSIONI

1. Il Concessionario per tutta la durata del contratto assumerà in consegna gli impianti destinati alle pubbliche affissioni e dovrà conservarli procedendo, a propria cura e spese, ad una accurata e costante manutenzione. A tal fine, entro il termine di 45 giorni dall'attivazione della concessione, ed in contraddittorio con i Comuni, provvederà ad effettuare una ricognizione generale di tutti gli impianti attualmente destinati alle pubbliche affissioni collocati sul territorio di ciascun Comune, al fine di individuare, per ogni singolo impianto:
 - l'ubicazione (via, numero civico o altezza strada);
 - la dimensione;
 - lo stato di conservazione;
 - la tipologia di affissioni a cui è destinato (commerciale, istituzionale, ecc.);
 - il rilievo fotografico e cartografico.
2. L'atto di ricognizione, redatto in duplice originale sottoscritto da ciascun Comune e dal Concessionario, terrà luogo a tutti gli effetti del verbale di consegna e di presa in carico degli impianti medesimi.
3. Il Concessionario si impegna, per tutta la durata della concessione, a provvedere, a propria cura e spese:
 - alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti esistenti al fine di garantirne la funzionalità;
 - alla rimozione, smaltimento, sostituzione ovvero alla installazione di nuovi impianti, previo accordo con l'Unione dei Comuni, nel caso se ne presentasse la necessità. Al termine della concessione gli stessi impianti passeranno nella proprietà e disponibilità del Comune ove sono ubicati.
4. Nel caso in cui il Concessionario non adempia agli obblighi di manutenzione degli impianti, l'Unione, previa diffida, provvederà autonomamente, ponendo a carico del Concessionario il relativo onere.
5. Il Concessionario, su richiesta dei singoli Comuni e secondo le indicazioni fornite, provvederà ad apporre su ogni impianto una targa metallica indicante il Comune proprietario, con relativo logo, e la tipologia dell'affissione (istituzionali, commerciali, annunci funebri).
6. Il Concessionario si impegna inoltre a tenere aggiornata una mappa generale con l'indicazione di tutti gli impianti destinati alle pubbliche affissioni, distinti per tipologia di impianto e di utilizzazione.
7. Il Concessionario si impegna a collaborare con i competenti uffici dell'Unione nell'elaborazione/aggiornamento del Piano generale degli impianti e ad accettare le risultanze del medesimo.
8. L'Unione ha facoltà, in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, di disporre la rimozione di alcuni impianti delle Pubbliche Affissioni presenti sul territorio. Detta rimozione sarà a carico del concessionario.
9. Al termine della concessione, il Concessionario consegna ai Comuni tutti gli impianti delle pubbliche affissioni, in piena efficienza e manutenzione.
Il Concessionario risponde di eventuali danni agli impianti derivanti da cattiva manutenzione.

ART. 21 - SERVIZIO AFFISSIONI

1. Le affissioni dovranno essere eseguite a norma di legge e dei regolamenti comunali, negli spazi stabiliti e tramite gli addetti individuati dal Concessionario. Incombe al Concessionario l'obbligo di avere nel territorio dell'Unione un proprio incaricato al servizio di affissione manifesti, di riscossione dei diritti sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità temporanea.
2. Le affissioni dovranno essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
3. Le affissioni devono essere annotate in un apposito registro cronologico nel quale devono risultare tutti i dati di riferimento alla commissione ivi compresi quelli riguardanti l'eseguito versamento.
4. Al termine del proprio periodo di affissione, ogni manifesto dovrà essere rimosso con tecniche idonee a garantire la pulizia e il ripristino degli spazi sui quali è avvenuta l'affissione.
5. Il Concessionario si impegna a provvedere a propria cura e spese alla effettuazione di tutte le affissioni dei manifesti comunali e delle altre autorità la cui affissione sia resa obbligatoria, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 507/93 o da altra disposizione di legge o regolamento, anche se effettuate in esenzione o riduzione di diritti pubbliche affissioni.

ART. 22 - RICORSI

1. Fermo restando la procedura contenziosa vigente in ordine alle opposizioni avverso gli accertamenti o gli atti emessi a carico dei contribuenti, il concessionario dovrà fornire chiarimenti su eventuali esposti concernenti la gestione del servizio.
2. La legittimazione a stare in giudizio in relazione alle controversie riguardanti la gestione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni spetta al Concessionario.

ART. 23 - ESENZIONI - RIDUZIONI

1. Il concessionario non potrà esentare alcuno dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità o dei diritti sulle pubbliche affissioni, né accordare riduzioni se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dal Regolamento comunale.

ART. 24 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' nulla la cessione del contratto di concessione a terzi ed è vietata l'attribuzione in appalto del servizio di accertamento e riscossione da parte del concessionario, pena la decadenza della concessione e la risoluzione del contratto, con incameramento della garanzia definitiva e del risarcimento dei danni e del rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero all'Unione dei Comuni per effetto della risoluzione del contratto.
2. Il Concessionario risponderà direttamente dell'operato dei terzi che si ingeriscano senza titolo nella gestione del servizio.

ART. 25 - ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. E' fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.
2. Il concessionario dovrà comunque e in ogni caso consegnare ai Comuni o al Concessionario subentrato:
 - gli atti non definitivi e/o insoluti o in corso di formalizzazione per il proseguimento degli atti medesimi.
 - gli archivi contenenti le banche dati aggiornate relative all'ultima gestione, su supporto elettronico, secondo il tracciato record indicato. In caso di inadempienza i Comuni sono autorizzati a rivalersi sulla garanzia definitiva.

ART. 26 – VIGILANZA E CONTROLLI

1. L'attività di ispezione e controllo sulla correttezza dello svolgimento del servizio in concessione è svolta tramite il Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria dell'Unione in proprio o a mezzo di personale da esso delegato.
2. Il concessionario è quindi tenuto:
 - a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che si riterrà opportuno eseguire o fare eseguire ed a fornire tutta la documentazione amministrativa-contabile, le notizie o i dati relativi alla gestione del servizio che verranno richiesti e nei termini stabiliti, consentendo il libero accesso ai propri uffici;
 - a tenersi a disposizione per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno anche in relazione all'entità ed alla regolarità delle riscossioni.
3. L'Unione si riserva di impartire le direttive ritenute necessarie od opportune per il miglior svolgimento del servizio, direttive che il concessionario si obbliga sin d'ora ad osservare.

ART. 27 - CONTROVERSIE

1. Le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra i Comuni dell'Unione e il Concessionario, sia durante il periodo di concessione che al termine della medesima, qualora non vengano composte in via bonaria, potranno essere rimesse all'Autorità giudiziaria competente del Foro di Reggio Emilia.

ART. 28- PENALI

1. In caso di accertate irregolarità o negligenza nello svolgimento del servizio o comunque in ogni caso di inadempienze contrattuali, l'Unione, a seguito di regolare contestazione dell'inadempienza segnalata dall'Ufficio Tributi, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione medesima, provvederà ad applicare una penale di € 500,00 a favore del Comune interessato.
2. Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione (dal mancato accoglimento delle motivazioni addotte). Qualora il Concessionario non proceda al pagamento il Comune si rivale sulla garanzia definitiva. In tal caso il

Concessionario dovrà provvedere al reintegro della stessa entro 15 giorni dalla richiesta del Comune, a pena di decadenza.

3. Le contestazioni, dopo la definizione, vengono comunicate alla Commissione dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi di cui al D.M. 09.03.2000, n. 89.
4. L'applicazione della penale non preclude ai Comuni la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

ART. 29 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. La decadenza del Concessionario può essere pronunciata con atto dirigenziale, oltre che in tutti i casi previsti dal presente capitolato e dalla normativa vigente (D.M. n. 289/2000 e s.m.i), anche nei seguenti altri:
 - sospensione o abbandono dal servizio;
 - fallimento;
 - subappalto del servizio;
 - ritardo della consegna della banca dati dei soggetti passivi di cui all'art. 10 comma 7 superiore a 45 giorni;
 - per mancata prestazione o mancato o insufficiente adeguamento della garanzia di cui all'art. 8 del presente Capitolato d'oneri;
 - per continue irregolarità o reiterati abusi commessi nella gestione del servizio malgrado richiami/contestazioni precedenti.
2. Il Concessionario decaduto cessa, con effetto immediato, dalla gestione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alla procedure tributarie.

ART. 30 - CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

1. Il contratto di concessione sarà stipulato con l'Unione dei Comuni Terra di Mezzo nella forma di atto pubblico amministrativo. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto di concessione per tasse, diritti ed accessori – compresi i diritti di segreteria – sono a carico del Concessionario, senza alcuna possibilità di rivalsa.

ART. 31 - RISERVATEZZA

1. E' fatto obbligo al concessionario di conformarsi, nello svolgimento della propria attività, alla disciplina in materia di protezione dei dati personali contenuta nel D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il concessionario si obbliga ad adottare le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati – in conformità alla normativa di volta in volta applicabile – i dati acquisiti, comunicati, e/o trattati nell'ambito dello svolgimento della concessione.
3. Il concessionario del servizio assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati.

ART. 32 – NORME FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente capitolato sono espressamente richiamate tutte le norme di cui al Capo I del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed

integrazioni, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nei singoli Comuni in quanto compatibili.